

LEGGE DEL 26 LUGLIO 1939, N. 1037

Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato (1) (2).

(1) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 12 gennaio 2001, n. 2;

- Ministero del tesoro: Circ. 26 giugno 1996, n. 50;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 22 gennaio 2002, n. 3; Nota 19 settembre 2002, n. 99836; Circ. 16 ottobre 2002, n. 32; Circ. 20 gennaio 2003, n. 3; Circ. 31 gennaio 2003, n. 5; Circ. 26 gennaio 2004, n. 4;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 29 ottobre 1998, n. 435;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 21 gennaio 1997, n. 5.

1. [La ragioneria generale dello Stato è alla diretta ed immediata dipendenza del Ministro delle finanze.

Ad essa è preposto il ragioniere generale dello Stato (3)] (4).

(3) La Ragioneria generale dello Stato fu istituita con L. 22 aprile 1869, n. 5026 (Gazz. Uff. 5 maggio 1869); con R.D. 8 ottobre 1870, n. 5927 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1870), furono istituite le ragionerie dei Ministeri e delle Amministrazioni centrali. La Ragioneria è ora alle dipendenze del Ministero del tesoro (D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202.)

(4) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

2. [La ragioneria generale dello Stato comprende:

l'ispettorato generale di finanza;

l'ispettorato generale del bilancio (5);

l'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale;

l'ispettorato generale per gli affari economici;

le ragionerie delle amministrazioni centrali;

le ragionerie coloniali;

gli uffici complementari occorrenti per tali servizi.

Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle intendenze di finanza (5)] (6).

(5) Per l'organizzazione in divisioni dell'ispettorato generale del bilancio vedi il D.M. 4 febbraio 1997, n. 88.

(6) I controlli della Ragioneria generale sono stati decentrati con D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

(7) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

(giurisprudenza di legittimità)

3. All'ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare:

- 1) che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato;
- 2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;
- 3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.

A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.

Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettorato incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.

L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:

- 1) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonché la puntuale resa dei conti;
- 2) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;
- 3) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità generale dello Stato;
- 4) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.

Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.

I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.

4. [L'ispettorato generale del bilancio provvede:

- a) alla preparazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, tenute alla presentazione di tali documenti finanziari alle Camere legislative;
- b) alla preparazione degli atti per le variazioni al bilancio durante il corso della gestione;
- c) alla compilazione delle situazioni periodiche relative al bilancio;
- d) alla formazione del conto generale del patrimonio;
- e) alla revisione analitica delle assegnazioni di bilancio, col concorso delle ragionerie delle amministrazioni centrali, ai fini delle possibili iniziative dirette alla limitazione delle spese;
- f) all'esecuzione di studi e ricerche comparative su bilanci statali e di enti pubblici;

g) alle trattazioni relative agli argomenti predetti] (8).

(8) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

5. [L'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale tratta gli affari relativi:

a) agli ordinamenti ed ai trattamenti di attività e di quiescenza del personale di ruolo, civile e militare, compreso quello salariato, dipendente dalle amministrazioni ed aziende dello Stato, anche a gestione autonoma;

b) agli ordinamenti ed ai trattamenti del personale non di ruolo delle amministrazioni ed aziende predette, compreso quello salariato;

c) ai provvedimenti relativi alle competenze di carattere accessorio ed eventuale assegnate ai personali predetti;

d) agli ordinamenti ed ai trattamenti, economico, previdenziale e assistenziale del personale di enti autarchici o sottoposti alla vigilanza ed alla tutela dello Stato, da stabilirsi di concerto col Ministro delle finanze (9);

e) alle questioni inerenti all'applicazione degli ordinamenti e provvedimenti di cui alle lettere precedenti] (10).

(9) Ora, Ministro del tesoro (D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202.)

(10) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

6. [L'ispettorato generale per gli affari economici provvede all'esame, e alla relativa trattazione, per i riflessi sulla finanza dello Stato:

a) degli argomenti da discutersi presso gli organi corporativi;

b) delle proposte relative alla previdenza ed assistenza sociale, e, in genere, alla legislazione del lavoro;

c) dei documenti contabili da presentare alle Camere legislative ai termini dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, per gli enti amministrativi, di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato;

d) delle proposte aventi connessione con l'attività economica del Paese che possano implicare interventi finanziari diretti o indiretti a carico dello Stato;

e) di tutte le proposte che possano determinare effetti sul bilancio dello Stato e non riguardino materie previste ai precedenti articoli 4 e 5] (11).

(11) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

7. L'ispettorato generale di finanza, sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto a suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio.

8. Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto.

La relazione è comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al Ministro delle finanze (12).

(12) Ora, Ministro del tesoro (D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202.)

9. [I ruoli stabiliti con le tabelle A e B allegate al Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1120, e successive variazioni, sono soppressi e sostituiti da quelli di cui agli allegati I e II alla presente legge (13)] (14).

(13) Vedi, ora, le nuove tabelle, allegate alla L. 16 agosto 1962, n. 1291.

(14) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

10. [L'assunzione al grado iniziale del ruolo dell'ispettorato generale di finanza di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

In sede di bando di concorso, il Ministro delle finanze potrà, di volta in volta, riconoscere utili, ai fini dell'ammissione ai suindicati concorsi, altri diplomi di laurea.

Ai predetti concorsi possono partecipare:

i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, che appartengono da almeno 5 anni al gruppo A;

gli iscritti da almeno 5 anni negli albi degli avvocati, o dei procuratori, o dei dottori commercialisti, o delle altre categorie di professionisti ammesse a norma del comma 2° del presente articolo i quali possiedano i requisiti richiesti per l'assunzione nelle carriere statali e non abbiano superata l'età di 35 anni, salve le elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi previste dalle disposizioni vigenti.

La composizione della commissione giudicatrice, i programmi d'esame e le altre norme relative all'espletamento dei predetti concorsi saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze (16), ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100] (16).

(15) Ora, Ministro del tesoro (D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202.)

(16) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

11. [I posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale dell'ispettorato generale di finanza (tabella B dell'allegato I alla presente legge) possono, per esigenze di servizio da riconoscersi dal consiglio di amministrazione, essere conferiti, mediante promozioni, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, anche a funzionari del ruolo dei servizi centrali (tabella A dell'allegato I alla presente legge) e viceversa] (17).

(17) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

12. [In relazione al disposto dell'articolo 28 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con determinazione del Ministro delle finanze (19), su proposta del ragioniere generale dello Stato, possono, per esigenze di servizio, effettuarsi trasferimenti di funzionari dal ruolo di cui alla tabella A a quello di cui alla tabella B, dell'allegato I alla presente legge, e viceversa] (18).

(18) Ora, Ministro del tesoro (D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202.)

(19) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

13-15. ... (20) (21).

(20) *Dettavano norme transitorie, ormai superate.*

(21) *L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.*

16. [I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli a cui al precedente art. 4, sono nominati dal Ministro del tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato (22).

I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali e coloniali sono nominati dal Ministro delle finanze (23), sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.

I direttori delle ragionerie regionali e delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato (24)] (25).

(22) *Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396.*

(23) *Ora, Ministro del tesoro (D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202.)*

(24) *Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.*

(25) *L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.*

17. [Ai funzionari dei gradi VIII, VII e VI dei ruoli di cui all'allegato I alla presente legge, assegnati al servizio delle ragionerie dei governi coloniali, possono, nei limiti dei posti vacanti nel grado immediatamente superiore, e sempreché essi possiedano tutti i requisiti necessari per l'avanzamento, essere conferiti, per esigenze di servizio, il titolo ed il trattamento economico di detto grado superiore, con l'incarico delle relative funzioni.

Il conferimento dell'incarico e l'eventuale sua cessazione sono disposti mediante decreto ministeriale, su proposta del ragioniere generale dello Stato.

In caso di cessazione dall'incarico è assegnato al funzionario, nel proprio grado, lo stipendio determinato in base alla complessiva anzianità di grado, tenuto anche conto del periodo trascorso nell'incarico del grado superiore ed esclusa l'applicazione del sesto comma dell'articolo 4 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per l'effettivo conferimento del grado già attribuito per incarico ai sensi del primo comma saranno osservate le disposizioni vigenti in materia di promozioni.

Per la determinazione dello stipendio nel grado medesimo non è computabile il periodo dell'incarico.

Il maggiore trattamento economico assegnato ai sensi del presente articolo per l'incarico delle funzioni del grado superiore è computabile ai fini di quiescenza, soltanto se la cessazione dal servizio avvenga durante l'incarico stesso ovvero dopo l'effettivo conferimento del grado superiore predetto in prosecuzione dell'incarico senza interruzione] (26).

(26) *L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.*

18. ... (27) (28).

(27) *L'articolo abrogava una disposizione contenuta in nota alla tabella A, R.D.L. 8 giugno 1936, n. 1120, già sostituita con l'art. 9 di questa stessa legge.*

(28) *L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.*

19. [Nulla è innovato all'ordinamento del personale delle ragionerie presso le intendenze di finanza (29).

Gli ispettori superiori del ruolo del personale di gruppo B delle predette ragionerie sono aggregati all'ispettorato generale di finanza] (30).

(29) *Ora Ragionerie provinciali dello Stato (vedi nota all'art. 2 di questa stessa legge).*

(30) *L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.*

20. [Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie delle intendenze di finanza previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1120 è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composto:

a) del ragioniere generale dello Stato;

b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresì designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli (31).

Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1940, restando in funzione fino a tale data il consiglio d'amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1120 (32)] (33).

(31) *L'attuale lettera b) così sostituisce le originarie lettere b) e c) per effetto dell'art. 5, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396.*

(32) *Vedi, ora, l'art. 146, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo il quale il Consiglio deve essere integrato da due rappresentanti del personale, scelti dagli altri membri del Consiglio e nominati con decreto ministeriale ogni biennio.*

(33) *L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.*

21. [Nei consigli, comitati ed altri organi collegiali, dei quali faccia parte di diritto, il ragioniere generale dello Stato può essere sostituito, anche quando non sia espressamente preveduto, da un suo delegato] (34).

(34) *L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.*

22. [Restano ferme le disposizioni in vigore per i servizi di stralcio affidati alla ragioneria generale dello Stato.

Con decreti del Ministro delle finanze (35), su proposta del ragioniere generale dello Stato, detti servizi possono essere in tutto od in parte, assegnati agli ispettorati generali indicati al precedente articolo 2.

In tale caso, con i medesimi decreti, possono essere estese agli ispettori generali capi rispettivi le attribuzioni delegate per i servizi in parola al ragioniere generale dello Stato] (36).

(35) *Ora Ministero del tesoro (D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202.)*

(36) *L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.*

23. [Restano in vigore tutte le disposizioni concernenti i servizi della ragioneria generale dello Stato e da essa dipendenti, che non contrastino con la presente legge, e sono abrogate quelle contrarie o incompatibili] (37).

(37) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

24. [Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno] (38).

(38) L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

Data di aggiornamento: 11/05/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/1939.